

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO DEL COMUNE DI GIANICO

(ai sensi dell'art. 81 comma 1 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i.- agg.to criteri DGR XI/4348 del 22 febbraio 2021)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale N. 27 del 31.08.2023

ART. 1 – FINALITA'

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Gianico ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

E' istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di Gianico, ai sensi e per gli effetti dell'art.81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 nonché delle disposizioni e criteri approvati con DGR n. XI/4348 del 22 febbraio 2021.

ART. 3 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con DCR n. VII/197 del 6 marzo 2001.

La Commissione si esprime obbligatoriamente:

- in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del D. Lgs. 42/2004 ed all'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, di competenza del Comune come previsto dall'art. 80 LR 12/05 cit.
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8, L.R. n.12/05;
- in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di cui alla parte IV della normativa del piano paesaggistico regionale vigente;
- in merito al parere di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);
- in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali.

Alla Commissione può altresì essere richiesto un parere riguardo:

- le proposte di piani e programmi attuativi, quando la competente struttura tecnica comunale lo ritenga necessario;
- sulle proposte di piani/programmi soggetti a VAS- Valutazione Ambientale Strategia ai sensi dell'art. 4 comma 2 lr 11 marzo 2005 n. 12;

- a valutazione generale di tipo consultivo a supporto dell'ufficio tecnico e dell'amministrazione di pratiche edilizie o opere pubbliche, con approfondimento delle valutazioni circa il corretto inserimento degli interventi proposti nei vari contesti che possono richiedere attenzione indipendentemente dalla presenza di vincoli specifici e cogenti (es. centro storico, zone del tessuto urbano consolidato, particolari contesti vedutistici e paesaggistici ecc.).

ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è composta da 3 (tre) membri.

I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, forestali geografiche ed ambientali.

I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Gianico;

Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale;

Il Presidente della Commissione Paesaggio dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

Con atto separato il Comune individua la struttura tecnica cui attribuire la responsabilità di verifica, come indicato al punto 5 allegato "A" D.G.R. XI/4348 del 22/02/2021.

La scelta dei membri della Commissione avviene a seguito di avviso pubblico per l'acquisizione di candidature e per la conseguente valutazione e comparazione delle stesse; l'avviso deve essere pubblicato all'albo pretorio per il periodo minimo di 15 giorni, oltre che sui siti web del Comune.

Possono presentare domanda di candidatura, corredata di specifico curriculum professionale, tutti i soggetti di cui alla DGR n. XI/4348/21.

Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i funzionari del Comune che hanno competenza nelle materie indicate all'art. 3.

ART. 5 - NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

La nomina dei membri della Commissione è effettuata con Deliberazione della Giunta Comunale sulla base della valutazione e della comparazione dei titoli di studio e professionali dei candidati che hanno presentato domanda a seguito di avviso pubblico.

Con l'atto di nomina della Commissione viene anche designato il Presidente e indicata, se disponibile, la lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.

Non possono essere nominati componenti della Commissione i dipendenti dell'Ente e tutti i soggetti che:

- rivestono una carica comunale di cui al D.Lgs 267/2000 e, in generale, coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni di incompatibilità:
- ricoprono la carica di Consigliere Comunale o membro della Giunta Comunale;
- sono in rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti;
- hanno interessi connessi a ricorsi contro l'Amministrazione;
- hanno processi di natura amministrativa in corso con il Comune;
- siano componenti della Commissione Edilizia o urbanistica nonché i dipendenti dell'Ente che svolgono anche funzioni in materia di edilizia ed urbanistica.

ART. 6 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

L'invio della convocazione è effettuato almeno 5 giorni prima della seduta a mezzo di PEC - posta elettronica certificata; detto termine può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente.

Per la sottoscrizione e l'invio dell'avviso di convocazione il Presidente può delegare, anche in via permanente, il personale dell'ente che svolge le attività di segreteria della commissione.

ART. 7 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa.

La Commissione esprime i propri pareri a maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente; in caso di parità ed in assenza del Presidente la trattazione dell'argomento viene rinviata.

I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame della discussione ed al giudizio allontanandosi dalla seduta. Gli stessi devono altresì astenersi dalla trattazione di pratiche riguardanti il loro coniuge, parenti o affini fino al 4° grado.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispose la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.

Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la data della seduta, l'enunciazione dell'oggetto trattato, ed il parere espresso con le relative argomentazioni.

Il verbale, che dovrà riportare anche le motivazioni degli eventuali voti contrari alla decisione assunta, è sottoscritto da tutti i partecipanti alla Commissione.

ART. 9 - TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e, nel caso in cui sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile;

Deve essere in ogni caso rispettato il termine imposto dai tempi di legge prescritti per l'istruttoria edilizia/urbanistica.

La Commissione esprime il parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria tecnica della struttura dell'ente allo scopo dedicata;

La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio ovvero documentazione integrativa e/o l'effettuazione di sopralluoghi.

E' facoltà della Commissione richiedere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

La Commissione concede, di norma, l'audizione dei progettisti che ne facciano richiesta.

ART. 10 - CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nella DGR n. XI/4348/22.02.2021 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici";
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con gli indirizzi di tutela e le norme contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché con riferimento alle prescrizioni ed ai criteri paesaggistici indicati nel PGT comunale.

La Commissione non entra nel merito degli aspetti tecnico-edilizi ed in quelli connessi al rispetto di norme e regolamenti relativi all'igiene ed alla sicurezza delle costruzioni.

ART. 11 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

La Commissione rimane in carica fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del mandato amministrativo e comunque sino alla nomina della nuova Commissione.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, è facoltà della nuova Giunta Comunale di prorogare fino alla scadenza del nuovo mandato amministrativo la Commissione che all'atto dell'insediamento della nuova amministrazione risulti in carica da meno di un anno.

La Commissione potrà esercitare le sue funzioni paesaggistiche dopo che l'Ente avrà trasmesso per via telematica, attraverso l'applicativo MAPEL della Regione Lombardia, gli atti amministrativi relativi all'istituzione e alla disciplina della Commissione e dopo aver esposto all'albo pretorio e sui siti web la ricevuta rilasciata dall'applicativo sopra citato che attesti il caricamento della documentazione necessaria a verificare l'idoneità della Commissione per il Paesaggio ai sensi dell'art. 146, comma 6 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a 3 sedute consecutive ovvero a 5 sedute, anche non consecutive, nel corso dell'anno solare, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.

Inoltre gli stessi decadranno dalla carica anche per sopraggiunte cause di incompatibilità (elencate all'art. 5 del presente Regolamento) successive alla nomina.

Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, si dimetta o decada dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti come indicato all'art. 5 del presente regolamento, ovvero alla nomina, tramite acquisizione e valutazione di nuove candidature, di componenti sostituiti che restino in carica per il solo residuo periodo di durata della Commissione.

ART. 12 - INDENNITA' E RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso né indennità di presenza;

E' facoltà della Giunta Comunale deliberare in ordine alla corresponsione ai commissari del rimborso delle spese sostenute e documentate per l'accesso agli uffici in relazione alle sedute della Commissione.